

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS637 - ORARI DI APERTURA DELLE FARMACIE

Roma, 11 novembre 2009

Presidente della Giunta Regionale della
Calabria
Presidente del Consiglio Regionale della
Calabria

Nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sollecita vivamente codesta Regione a tenere in considerazione le osservazioni in merito ai vincoli concernenti l'apertura al pubblico degli esercizi farmaceutici e ai poteri di intervento degli organismi rappresentativi dei farmacisti sulle decisioni delle amministrazioni di derogare a tali vincoli. Osservazioni peraltro già espresse nella propria precedente segnalazione del 1° febbraio 2007, recante *Vincoli relativi agli orari di apertura degli esercizi farmaceutici*.

L'Autorità auspica conseguentemente una modifica delle norme della legge regionale della Calabria n. 2 del 23 marzo 1984 che sia coerente con le osservazioni svolte.

La citata legge della Regione Calabria, la n. 2 del 23 marzo 1984, prevede che *“L'orario ordinario di apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto urbane che rurali è stabilito rispettivamente in quaranta e trentacinque ore diurne settimanali, equamente distribuite in cinque giorni della settimana, tenendo conto di un intervallo giornaliero per riposo pomeridiano”* (art. 2, comma 1).

Inoltre, la legge dispone che *“Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina dell'apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna U.S.L. (...), sentiti il Comune ove ha sede la farmacia, il sindacato provinciale dei titolari di farmacia e l'ordine provinciale dei farmacisti. (...)”* (art. 10, comma 1).

Al riguardo, e coerentemente con quanto già espresso nel sopra citato intervento, si ribadisce che, se appaiono giustificati orari (e turni) minimi di vendita, in quanto tesi ad assicurare l'obiettivo di interesse pubblico della piena reperibilità dei prodotti farmaceutici, i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i propri servizi oltre detti orari (e turni) minimi appaiono restringere ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie e - a partire dalla legge n. 248/06 che ha liberalizzato la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione - la concorrenza tra canali distributivi. La preclusione ai farmacisti della facoltà di prestare il servizio al di là degli orari (e turni) minimi prefissati costituisce un ostacolo all'adozione di strategie differenziate a seconda

delle caratteristiche della domanda nell'ambito territoriale di ubicazione delle singole farmacie e, quindi, all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori.

Peraltro, nel caso da cui origina la presente segnalazione, l'Autorità evidenzia che il Sindaco del Comune interessato - quello di Marano Principato, in provincia di Cosenza - ha espresso un parere favorevole all'ampliamento dell'orario di apertura richiesto dall'unica farmacia rurale ubicata nel territorio comunale.

Inoltre, l'Autorità nota come sia ugualmente ingiustificata - e anche discriminatoria - la norma che prevede un limite massimo di orario di apertura settimanale per le farmacie rurali (per le quali il limite è pari a 35 ore settimanali) inferiore a quello stabilito per le farmacie urbane (per le quali il limite è pari a 40 ore settimanali).

Nel caso di specie, il Comune di Marano Principato è limitrofo alla città di Cosenza, e pertanto la norma in esame limita ulteriormente la concorrenza tra l'unica farmacia di questo Comune e quelle urbane e gli altri operatori autorizzati alla vendita di farmaci.

Un ulteriore elemento di problematicità si riscontra, infine, nella previsione che riconosce un potere consultivo agli organismi rappresentativi dei farmacisti nella definizione delle deroghe ai limiti massimi di apertura al pubblico delle farmacie. Al riguardo, si ribadisce che la natura di associazioni di imprese di tali entità comporta il rischio che i pareri in tema di orari possano essere volti a mantenere l'uniformità dell'attività degli associati, precludendo l'iniziativa autonoma ed individuale del farmacista che richiede la deroga a tali limiti.

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene che le disposizioni segnalate relative all'esercizio della farmacia debbano essere riesaminate al fine di adeguarle alla normativa posta a tutela della concorrenza.

L'Autorità resta in attesa di conoscere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, le iniziative adottate dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Calabria in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
